

-----ALLEGATO =A= AL N. 18269/8892 DI REP.-----

-----S T A T U T O-----

-----COSTITUZIONE E SCOPO BANDIERA GUIDONE-----

ART. 1-----

La Canottieri Baldesio formatasi in seno alla Società ginnastica il 1° gennaio 1887, costituitasi in Società autonoma il 1° gennaio 1889 ed eretta in Ente Morale con R.D. 14 gennaio 1926 n.293, è una libera Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro a carattere esclusivamente sportivo-ricreativo con sede in Cremona Via al Porto, 3. La forma giuridica dell'Associazione è quella delle associazioni riconosciute ai sensi del Titolo II- Capo I - artt. 14 e segg. - del Codice Civile, e svolge la propria attività secondo quanto disposto dall'articolo 90 della legge 289/2002 e succ. modd. e dell'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986. L'associazione assume la denominazione "Canottieri Baldesio - Associazione Sportiva Dilettantistica".-----

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligo della formazione del bilancio e del Rendiconto Economico-Finanziario previsto dalle normative vigenti.-----

ART. 2-----

La Canottieri Baldesio ha quale scopo:-----
lo sviluppo, la diffusione e la pratica delle discipline sportive incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1568 del 14 febbraio 2017 e in particolare:-----

a) di migliorare con l'esercizio del remo, del nuoto e di altre attività sportive, le forze fisiche e morali della gioventù;-----

b) di promuovere ed organizzare gare sociali ed intersociali delle attività sportive praticate, partecipando a queste e ad altre manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale. A tale scopo aderisce alla Federazioni del CONI e si conforma alle norme ed alle direttive del CONI nonchè agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui aderisce.-----

ART. 3-----


I colori sociali sono il bianco e l'azzurro; la bandiera sociale è rettangolare: bianca nella parte superiore con stella rossa presso l'asta ed azzurra nella parte inferiore con stella rossa al lato opposto.-----

Il guidone dell'Associazione è triangolare: bianco con stella rossa nella parte superiore ed azzurro nella parte inferiore.-----

-----DEI SOCI-----

ART. 4-----

I Soci si distinguono in:-----
ONORARI: sono coloro che per speciali benemerienze sportive, cospicue elargizioni e segnalati servizi vengono nominati



dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.-----
Sono esenti da qualsiasi quota e contributo.-----
I loro nomi verranno segnalati in apposita tabella d'onore da
tenersi esposta nei locali sociali.-----
RAGAZZI: sono i figli dei soci di età compresa fra i 10 ed i
14 anni che pagano una quota annua sociale di frequenza nella
misura di 1/2 rispetto a quella fissata per i soci ordinari. I
ragazzi possono usufruire delle attrezzature e dei servizi su-
bordinatamente alle attività delle altre categorie dei Soci.--
Il periodo di appartenenza alla categoria ragazzi non è compu-
tato agli effetti dell'anzianità. -----
GIOVANI: sono i figli dei soci di età compresa fra i 15 ed i
17 anni che previa domanda di un genitore socio, pagano:-----
se provenienti dalla categoria ragazzi: la quota annua ordina-
ria per intero e la tassa di ammissione pari ad 1/10 di quella
fissata per i soci ordinari; se NON provengono dalla categoria
Ragazzi: la quota annua ordinaria per intero e la tassa di
ammissione pari ad 1/4 di quella fissata per i soci ordinari.
Essi possono usufruire delle attrezzature e dei servizi come i
Soci Ordinari.-----
ORDINARI: sono coloro che avendo compiuto il 18° anno di età
pagano: se provenienti dalla categoria Giovani: la quota annua
ed i contributi nelle misure stabiliti dall'Assemblea; se NON
provenienti dalla Categoria Giovani: la quota annua, i contri-
buti e la tassa di ammissione stabiliti dall'assemblea. -----
PATRONI: sono i Soci ordinari che abbiano compiuto i 65 anni
di età e che abbiano appartenuto all'Associazione per un pe-
riodo ininterrotto di 40 anni. Ai fini del computo degli anni
di appartenenza all'Associazione si comprendono i periodi di
servizio militare, non però in S.P.E., e si escludono i perio-
di di sospensione di cui al successivo art.8 seconda parte o
decretati a norma del presente statuto o del regolamento. Il
Socio Patrono paga una quota annuale pari ad un mezzo di quel-
la fissata per i Soci ordinari ed i contributi straordinari
per l'intero.-----
ANZIANI: sono i soci patroni che hanno compiuto i 75 anni di
età. Essi sono esenti dal pagamento dei contributi straordina-
ri ma pagano la quota ordinaria pari a 1/2 di quella fissata
per i Soci Ordinari.-----
SOCIO NON RESIDENTE: è quel socio che risiede all'estero o in
Italia a 200 Km da Cremona ed è pertanto impossibilitato a
frequentare abitualmente la Società ed ad utilizzarne le
strutture. Tale socio paga una quota associativa pari al 50%
di quella ordinaria. Resta inteso che cessati questi requisiti
l'interessato torna nella categoria di socio che gli compete.-
ART. 5-----
Per ottenere la qualifica di Socio ordinario è necessario:----
a) avere specchiata moralità e buona condotta civile;-----
b) aver compiuto 18 anni di età.-----
c) presentare domanda scritta controfirmata da due Soci

(esclusi i familiari) maggiorenni secondo il Codice Civile, in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali ed iscritti da almeno cinque anni. La delibera Consigliare di accoglimento e di reiezione della domanda. è insindacabile ed inappellabile;-----

d) la qualifica di Socio non è trasmissibile.-----

ART. 6-----

I Soci e gli atleti, sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento, le disposizioni ed i provvedimenti emanati dal Consiglio e dal Collegio dei Probiviri.-----

ART. 7-----

Gli obblighi contributivi dei Soci cessano per quei casi di forza maggiore riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.-----

ART. 8-----

I Soci alle armi od in posizione equiparata per legge, eccezion fatta per quelli in S.P.E., per un periodo non inferiore a 6 mesi, semprechè il servizio sia prestato fuori dalla provincia di Cremona, possono a richiesta essere esonerati dal pagamento della quota sociale, ma non dei contributi straordinari pur conservando i diritti ed i doveri di socio. Il periodo di tempo così trascorso viene considerato valido agli effetti dell'anzianità.-----

E' fatto obbligo al socio di dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'avvenuta cessazione della causa.-----

I soci che per comprovate ragioni di lavoro ed i militari in SPE per esigenza di servizio, siano costretti a trasferirsi fuori dalla provincia di Cremona per un periodo non inferiore ad un anno, possono a richiesta, essere esonerati dal pagamento della quota sociale, ma non dei contributi straordinari.---

Durante tale periodo di tempo, che non viene considerato valido agli effetti dell'anzianità e che non può in ogni caso superare un anno e che può essere concesso una sola volta nel periodo di vita associativa, il socio sospeso può chiedere di usufruire delle attrezzature sociali in occasione delle ferie annuali per un massimo di quindici giorni.-----

La sospensione del pagamento della quota sociale prevista nelle ipotesi indicate nel primo e quarto comma può essere cumulata.-----

ART. 9-----


I Soci fruiscono del diritto di accedere liberamente nella sede sociale, di utilizzare le attrezzature sociali e di partecipare a tutti gli altri vantaggi che potessero in avvenire essere procurati salvo speciali disposizioni previste dal regolamento.-----

Tutti i Soci sono considerati tali per l'intera durata dell'anno sociale con espressa esclusione di partecipazioni temporanee all'Associazione.-----

ART. 10-----

La qualifica di Socio si perde:-----

a) per recesso da comunicare per iscritto entro la fine



dell'anno sociale. L'accoglimento di detta domanda da parte del Consiglio Direttivo avrà efficacia a far tempo dall'inizio dell'anno successivo;-----

b) per radiazione a causa di mancato pagamento di quote e contributi sociali relativi all'anno di riferimento;-----

c) per esclusione a causa, di azioni gravemente riprovevoli o contrarie al buon andamento del Sodalizio.-----

ART.11-----

ATLETI: gli atleti sono coloro che, soci e non soci, vengono chiamati dal Consiglio Direttivo per svolgere attività sportiva agonistica in difesa dei colori sociali. Le modalità di chiamata ed i requisiti di appartenenza sono disciplinati dalle norme del regolamento.-----

Essi non pagano tasse, quote e contributi straordinari.-----

Terminato il periodo di attività agonistico-sportiva, gli atleti già Soci vengono reinseriti nella categoria dei Soci alla quale appartenevano od in quella a cui abbiano diritto. -----

DEGLI ORGANI SOCIALI-----

L'ASSEMBLEA-----

ART. 12-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria . Quella ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci, per l'elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Proviviri. L'assemblea Straordinaria, oltre che dal Consiglio può essere convocata anche dai Soci che, aventi diritto al voto, ed in numero di un decimo del totale dei Soci, con firme autenticate, inoltrino domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.-----

La convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere effettuata mediante avviso affisso nella bacheca sociale almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'assemblea. Dovrà inoltre essere comunicata ai Soci, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, in uno dei seguenti modi:-----

a) con avviso scritto da inviarsi a tutti i Soci;-----

b) mediante inserzione sul giornale quotidiano locale;-----

c) pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.-----

In ogni caso almeno 20 giorni prima, con precisazione dell'ordine del giorno.-----

Dette convocazioni ed elezioni possono essere fatte anche per referendum.-----

L'avviso di convocazione delle Assemblee, in particolare per l'approvazione dei bilanci, deve indicare l'ordine del giorno ed una sintesi dei dati di contabilità, salvo il caso della lettera b) quarto comma.-----

I bilanci vanno depositati presso la segreteria della sede a disposizione dei Soci almeno venti giorni prima.-----

ART.13-----

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando è pre-

sente almeno la metà dei Soci, ed in seconda convocazione, mezz'ora dopo qualunque sia il numero dei convenuti.-----

ART. 14-----

Possono prendere parte alle Assemblee tutti i Soci che, avendo raggiunto la maggiore età secondo il Codice Civile, siano in regola con il pagamento delle quote e contributi.-----

Ogni Socio ha un voto.-----

ART. 15-----

Ogni Socio non può avere più di una delega.-----

ART. 16-----

L'Assemblea è diretta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona da lui proposta all'approvazione dell'Assemblea.---

ART. 17-----

Sono compiti dell'Assemblea:-----

- a) approvare annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;---
- b) eleggere tra i Soci con diritto al voto con almeno 10 anni di appartenenza ininterrotta al Sodalizio, i membri del Consiglio Direttivo, tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti;-----
- c) eleggere tra i soci con diritto al voto, con età minima di 40 anni e 15 di appartenenza ininterrotta al Sodalizio, i membri del Collegio dei Probiviri ed i loro supplenti;-----
- d) approvare eventuali modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio o a seguito di petizione sottoscritta da almeno un decimo dei Soci con firme autenticate;-----
- e) deliberare su tutti gli argomenti prospettati dal Consiglio o comunque posti all'ordine del giorno;-----
- f) nominare i Soci Onorari.-----

Nelle delibere assembleari di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti non hanno diritto al voto.-----

ART. 18-----

L'Assemblea decide a maggioranza semplice.-----

Le modifiche dello Statuto debbono essere approvate da almeno 2/3 dei votanti presenti.-----

ART. 19-----

Le votazioni si effettuano per scrutinio segreto o per voto palese; il primo modo è prescritto per l'attribuzione o rinnovo delle cariche sociali. Per controllare le votazioni il Presidente nomina due o più scrutatori fra i soci presenti.---

ART. 20-----

Di ogni Assemblea si deve redigere il verbale firmato dal Presidente e dagli scrutatori.-----

IL CONSIGLIO-----

ART. 21-----

L'Associazione è retta da un Consiglio composto da nove membri. Nel suo seno il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice-Presidente a scrutinio segreto ed attribuisce i vari incarichi.-----



Non possono essere eletti Consiglieri, Revisori e Proviviri, i soci aventi in corso provvedimenti disciplinari, i soci comunque sospesi e coloro che non siano in regola con i pagamenti delle quote e contributi.-----

ART. 22-----

Il Presidente e gli otto Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili-----

ART. 23-----

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, di tre Consiglieri, del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Proviviri.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti purchè non inferiori a cinque. Nel caso in cui non risulti una maggioranza di voti il voto del Presidente prevale in ordine alla delibera.-----

ART. 24-----

Il Consigliere che si renda assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto con delibera del Collegio dei Proviviri ed è sostituito da un nuovo Consigliere da eleggersi in occasione della successiva convocanda Assemblea. Il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.-----

La sostituzione nel modo anzidetto viene pure effettuata per i Consiglieri decaduti per altri motivi o che abbiano rassegnato le dimissioni.-----

Verificandosi in un unico contesto la decadenza o le dimissioni della maggioranza semplice dei componenti, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.-----

Nel caso in cui uno o alcuni Consiglieri neo eletti non accettassero l'incarico, la loro sostituzione avverrà immediatamente con coloro che seguono nella graduatoria delle stesse elezioni.-----

ART. 25-----

Il Consiglio dirige ed amministra l'Associazione ed in particolare:-----

- a) decide sulle domande di ammissione e di esonero temporaneo;
- b) decide sulla radiazione del Socio per morosità. -----
- c) emette i provvedimenti disciplinari a carico dei soci che avessero trasgredito alle norme statutarie, a quelle regolamentari ed alle disposizioni del Consiglio Direttivo e dei delegati dei singoli settori, la cui sanzione sia limitata all'ammonizione scritta o all'ammenda nella misura non superiore ad 1/5 del massimo previsto dal regolamento; propone l'esercizio dell'azione disciplinare per le sanzioni più gravi e di esclusione al Collegio dei proviviri. -----
- d) predispone annualmente i bilanci da sottoporre all'esame dell'Assemblea;-----
- e) ordina le spese e convalida la liquidazione delle fatture;-----
- f) assume il personale necessario al funzionamento dei servizi

sociali;-----
g) dispone i programmi per le attività agonistico-sportive e può nominare i dirigenti e le Commissioni Sportive;-----
h) indice le assemblee ed i referendum;-----
i) dispone il regolamento per l'applicazione dello Statuto, per il miglior uso del materiale sociale e per il miglior funzionamento degli impianti sociali;-----
j) autorizza il Presidente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, a stipulare atti e contratti di acquisto, di vendita, di permuta di beni immobili;-----
k) accetta donazioni e successioni, in quest'ultimo caso sempre con beneficio di inventario;-----
l) determina le modalità e i tempi di pagamento delle tasse di associazione, delle quote annuali e dei contributi straordinari.-----

ART. 26-----
Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente il Sodalizio-----

ART. 27-----
Delle riunioni di Consiglio viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Vice-Presidente.-----

ART. 28-----
I Consiglieri sono responsabili verso l'associazione ai sensi dell'art. 18 del Codice Civile.-----

I REVISORI DEI CONTI-----

ART. 29-----
I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e fra di essi nominano il Presidente del Collegio. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.-----

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Sodalizio, vigila sull'osservanza della legge dell'atto costitutivo ed accerta la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.-----

Il componente che si renda assente alle riunioni del Collegio per tre volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dal Collegio dei Probiviri e sostituito da un membro supplente.-----

La sostituzione nel modo anzidetto viene pure effettuata per i Revisori decaduti per altri motivi o che abbiano rassegnato le dimissioni.-----

Nel caso che uno o più Revisori neo eletti, effettivi e supplenti, non accettassero l'incarico, la loro sostituzione avverrà immediatamente con coloro che seguono nelle specifiche graduatorie delle elezioni stesse.-----

ART. 30-----
I Revisori sono responsabili verso l'Associazione a norma del Codice Civile.-----

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

ART. 31-----
Il Collegio Dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e

tre supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.-----
Essi durano in carica quattro anni.-----
Compiti dei Probiviri sono:-----
a) emettere, motivando, i provvedimenti disciplinari a carico
dei soci che avessero trasgredito alle norme statutarie e re-
golamentari ed alle disposizioni del Consiglio Direttivo e dei
delegati dei singoli settori, con esclusione di quelli previ-
sti dall'art.25,b-c;-----
b) operare quale amichevoli compositori in ordine alle contro-
versie sorte tra Soci;-----
c) deliberare l'esclusione dei Soci;-----
d) deliberare la decadenza, per le cause indicate nello Statu-
to e per quelle previste dalle legge, dei Consiglieri e dei
Revisori dei Consti.-----

Il Collegio decide inappellabilmente alla presenza dei tre
suoi componenti. In assenza di uno o più Probiviri verranno
convocati i supplenti. Nel suo seno il Collegio elegge il Pre-
sidente che avrà l'incarico di coordinatore e convocatore. Il
Proboviro che mancasse senza giustificato motivo a due riuni-
oni sarà dichiarato decaduto dal Collegio stesso e sostituito
dal Proboviro supplente che abbia acquisito il maggior numero
di voti in sede di nomina assembleare. Qualora per dimissioni
e decadenza dei componenti effettivi e supplenti non si potes-
se comporre il Collegio, la sostituzione sarà demandata alla
prossima convocando Assemblea. -----

ART. 32-----

Gli incarichi del Presidente, Vice-Presidente, Consigliere,
Revisore e Probiviro sono onorifici.-----

DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO-----

ART. 33-----

Le entrate dell'Ente sono costituite:-----
a) dalle tasse di ammissione;-----
b) dalle quote sociali;-----
c) dai contributi straordinari;-----
d) da ogni altro introito che in qualsiasi modo provenga al
Sodalizio.-----

ART. 34-----

Tasse di ammissione, quote sociali e contributi sono determi-
nati dall'Assemblea per ogni categoria di Soci.-----
In caso di recesso dalla Società o di perdita della qualifica
di Socio per qualsiasi causa, non potranno essere chiesti rim-
borsi di quote associative o contributi versati di alcun gene-
re.-----
E' fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione o
riserve durante la vita dell'Associazione.-----

ART. 35-----

Il patrimonio sociale è costituito:-----
a) dai trofei e premi;-----
b) dagli impianti sportivi e da tutti gli altri beni mobili ed
immobili appartenenti al Sodalizio;-----

c) da donazioni e successioni.-----

DURATA E SCIoglimento-----

ART. 36-----

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.-----

ART. 37-----

La durata dell'associazione è illimitata.-----

Essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria, convocata col solo mezzo della comunicazione con lettera raccomandata ad ogni singolo Socio e con l'approvazione di non meno di 3/4 dei Soci.-----

Tale assemblea dovrà deliberare di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

NORME FINALI-----

ART. 38-----

Nel caso di vertenza giudiziaria il Foro competente è quello di Cremona.-----

ART. 39-----

Per quanto non è stabilito nei precedenti articoli vigono le norme del titolo II, Capo II del Codice Civile.-----

F.TO MARIO FERRARONI-----

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)-----

Io sottoscritto Giovanni Corioni, notaio in Cremona, certifico che la presente copia, su quattro fogli interi, è conforme all'originale nei miei atti, munito delle prescritte firme.---

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.-----

Cremona, - 6 FEB. 2019 -----

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Corioni', is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO GIOVANNI CORIONI' around the perimeter and 'CREMONA' at the bottom. The signature is fluid and cursive.